

(N. 2703)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952

(V. Stampato N. 520-188) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 70, concernente aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 70,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

2 AGOSTO 1946, N. 70.

Aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili stabiliti dalle convenzioni fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende di ferrovie e tranvie concesse alla industria privata.

Art. 1.

Dall'entrata in vigore del presente decreto, in via provvisoria i canoni ed i corrispettivi ad eccezione dei corrispettivi indicati nel successivo articolo 3, previsti dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato le aziende delle ferrovie e tranvie concesse all'industria privata per regolare i servizi cumulativi e di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette ma tuttora in atto di attesa di rinnovazione, sono maggiorati nella stessa misura degli aumenti apportati o che si apporteranno alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulle singole linee concesse anteriormente al 10 giugno 1944.

Analogamente, nel caso che le Ferrovie dello Stato usufruiscano di impianti delle ferrovie e tranvie concesse all'industria privata o che si avvalgano di prestazioni eseguite per loro conto dalle suddette ferrovie e tranvie concesse, la maggiorazione dei canoni e dei corrispettivi verrà commisurata agli aumenti applicati o che verranno applicati sulle Ferrovie dello Stato alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose rispetto alle tariffe in vigore sulla rete statale anteriormente alla data del 10 giugno 1944.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le aziende delle ferrovie e tranvie concesse all'industria privata prenderanno, al più presto possibile, accordi per addivenire alla determinazione dei definitivi canoni e corrispettivi.

Art. 3.

A parità dall'entrata in vigore del presente decreto, le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per manovre dei carri sono elevate come appresso:

lire 108 al giorno per carro scambiato, o lire 4,50 per carro-ora;

lire 162 al giorno per carro senza scambio, o lire 6,75 per carro-ora;

lire 70 al giorno per uso copertoni;

lire 30 al giorno per uso attrezzi di carico;

lire 50 per ogni carro manovrato.

Art. 4.

Gli aumenti dei canoni e corrispettivi praticati ai sensi dell'articolo 1 costituiranno un acconto che verrà versato all'Amministrazione che risulterà creditrice su quelle somme che saranno definitivamente concordate a norma dell'articolo 2.

Una volta determinati, in via definitiva, i nuovi canoni e corrispettivi, verrà proceduto ad un conguaglio fra il credito effettivo e le somme percette in base agli aumenti calcolati ai sensi dell'articolo 1.

Per il periodo di tempo intercedente fra la determinazione dei canoni e corrispettivi e la decorrenza di essi, risultante dai nuovi atti stipulati, verranno corrisposti gli interessi del 5 per cento a favore dell'Amministrazione creditrice.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.